

DC PFLAENC SETTORE CONSULENZA

Da: Gabriele Baccetti <gabriele.baccetti@gmail.com>
Inviato: mercoledì 29 settembre 2021 12:03
A: DC PFLAENC SETTORE CONSULENZA
Oggetto: Consultazione pubblica dell'11 agosto 2021 - Osservazioni

Tematica:

Consultazione pubblica dell'11 agosto 2021 sulla bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust

Paragrafi della circolare:

4.2 Obblighi di monitoraggio dei beneficiari

Punti del provvedimento interessati:

Nella bozza di circolare si legge, a pag. 41:

“Pertanto qualora nell’atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW.

Anche nel caso di trust discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell’atto istitutivo o in altri atti successivi del trust.”

Osservazioni:

L’interpretazione di questo passaggio non risulta agevole. In particolare i termini “perfettamente individuati”, “facilmente individuabili”, “non può non assumere rilevanza”, “esattamente individuati”, lasciano aperti spazi all’interpretazione soggettiva.

Una interpretazione letterale della bozza pare sostenere che gli obblighi di monitoraggio fiscale, che “ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti” (pag. 40), siano estesi anche ai beneficiari di trust discrezionali quando «individuati o facilmente individuabili», cioè in quanto ricompresi fra i titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In questo caso tale proposizione sarebbe corretta solamente se con il termine “beneficiario individuato” si intendesse il “vested beneficiary”, ovvero il beneficiario che vanta un diritto sul patrimonio segregato in trust. Nel caso di trust discrezionali, invece, nessuno dei beneficiari, sebbene «individuati o facilmente individuabili», possiede diritti (“vested rights”) escutibili legalmente, ma solamente mere aspettative.

In questi casi non sarebbe logico, né coerente con le finalità della normativa antiriciclaggio, prevedere obblighi di segnalazione a carico dei beneficiari “non-vested”.

Peraltro l’adempimento dichiarativo relativo al quadro RW sarebbe di regola impossibile per questi soggetti, in quanto il beneficiario del trust discrezionale potrebbe, in primis, non sapere di esserlo e, comunque, non avrebbe accesso alle informazioni necessarie (quota di partecipazione al patrimonio, investimenti e attività estere detenute, loro valorizzazione, dati identificativi dei soggetti esteri, ...).

Per i trust di diritto anglosassone la questione dei diritti di informazione di un beneficiario di un trust discrezionale è oggetto di una corposa giurisprudenza. Per anni la sentenza di riferimento è stata la *Re Londonderry's Settlement* [1965], che negava nettamente tale diritto ed affermava il diritto alla riservatezza del disponente e gli obblighi fiduciari del trustee. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato parzialmente mitigato dalla sentenza *Schmidt v Rosewood Trust Ltd* [2003], che ha affermato la competenza del Tribunale ad accedere ai documenti del trust al fine di valutarne l’operato, ove necessario. Resta comunque escluso, pacificamente, ogni diritto del beneficiario ad accedere ai documenti riservati del trust.

Contributi:

Si auspica, pertanto, che la Circolare possa fare chiarezza anche su questo punto, precisando che i beneficiari “non-vested” di un trust discrezionale, che non hanno diritto di accesso alle informazioni sul trust, non sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Ferma ogni obbligazione tributaria in caso di distribuzione da parte del trust a loro favore ed escluso il caso di trust meramente interposto.

Distinti saluti,

Gabriele Baccetti
Dottore Commercialista

Viale Sonnino 11, I-58100 Grosseto (gr)

Tel. +39 0564 413491

Mob. +39 392 9710356

Email gabriele.baccetti@gmail.com